



Roma 28 febbraio 2024

Ai Presidenti di Regione

Trasmissione tramite pec.:

Ai Presidenti delle Province Autonome

Agli Assessorati alla salute delle Regioni  
e Province Autonome

Loro Sedi

**Oggetto: circolare sulla direzione dei laboratori specializzati in chimica clinica e tossicologica**

Egregio Presidente,  
Egregio Assessore,

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale unico Ente pubblico, organo sussidiario dello Stato, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione di Chimico e di Fisico, intende richiamare l'attenzione delle Istituzioni in indirizzo sulla corretta applicazione della normativa in materia di laboratori di analisi chimico cliniche.

Segnatamente, si rileva che il D.P.C.M. 10 febbraio 1984 (pubblicato in G.U. 24.2.1984, n. 55), emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia sanitaria e recante la normativa di Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di laboratori di analisi, dispone i requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio, sia per i laboratori pubblici (ospedalieri, universitari, e dei presidi territoriali delle Asl) sia privati.

Per quanto interessa in questa sede, il citato Decreto pone i requisiti minimi di personale per i laboratori specializzati o per i settori specializzati dei laboratori di base, ossia per quelle strutture destinate a esplicitare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nel settore, tra gli altri indicati, di chimica clinica e tossicologica.

La normativa indicata, quindi, dispone che il direttore del laboratorio specializzato in analisi chimiche cliniche e tossicologiche può essere un professionista chimico iscritto all'albo nonché in caso di settori specializzati dei laboratori generali di base, devono essere presenti professionisti chimici regolarmente iscritti all'Ordine, per la direzione della relativa branca specialistica.

Più in generale, chiunque in organico nei laboratori in parola che svolga le attività professionali del chimico ha l'obbligo di essere iscritto al relativo Ordine territoriale.

Si invitano pertanto, le Istituzioni in indirizzo, a voler vigilare attivamente sul rispetto della normativa generale in materia di esercizio delle attività professionali, nonché sulla richiamata normativa specifica in materia di direzione e personale dei laboratori specializzati in analisi chimiche cliniche e tossicologiche, in particolare modo nella normativa e regolamentazione di carattere territoriale.

Distinti saluti.

Il Presidente

\*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*